

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N°49

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), e art. 7, comma 1, lettera f), della LR n°21/2015

ELABORATO:

- Relazione Ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b)

PROGETTO:

arch. Alessandro TESOLIN

Chions, dicembre 2016



PREMESSE

Ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b), il progettista della variante deve redigere una relazione da lui sottoscritta, poi asseverata dal responsabile del procedimento, che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5.

Quanto segue quindi intende dare atto di tale dimostrazione.

RELAZIONE

La variante in oggetto è redatta ai sensi dell'art. 7 (*Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura*), comma 1, lettera f), della LR n°21/2015: “[...] f) *modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; [...]*”.

Verifiche

Al fine di poter procedere con l'adozione di una variante di livello comunale si dà atto che il PRGC del comune di Chions è dotato di piano struttura pertanto la prima condizione è verificata.

1. Congruenza con la LR n°21/2015

La seconda condizione riguarda il rispetto delle condizioni (art. 3), dei limiti (art. 4) e delle modalità (art. 5) previsti dalla LR n°21/2015.

Art.3:

l'art. 3, comma 1, lettera d) prevede che sono soggette alle procedure di adozione e approvazione per le varianti di livello comunale quelle che [...] *modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali [...]*. Pertanto essendo la variante redatta proprio ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), della LR n°21/2015 tale condizione è intrinsecamente soddisfatta.

Art. 4:

L'art. 4 cita esclusivamente limiti riferiti a:

- adattamento di perimetri di zona;
- adattamento di superfici zone tutelate dal punto di vista ambientale;
- adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario per piani di vario livello;
- ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B;
- ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O;
- ampliamento delle extraresidenziali;
- ampliamento delle zone E;
- ampliamento di altre particolari categorie di zone;
- individuazione di nuove aree destinate ad opere pubbliche.

Pertanto, per esclusione, non vi è nessun limite di cui sopra superato dalla variante in oggetto.

Art. 5:

Si prende atto che nessuna modalità operativa prevista dalla Legge è in contrasto con le previsioni della variante in questione. Tant'è che l'art. 5 non considera tra le modalità operative da prescrivere quelle inerenti la modifica delle NTA.

Chions, dicembre 2016

IL PROGETTISTA
Arch. Alessandro Tesolin